



INTEGRAZIONE E MODIFICA STATUTO

“KIKI APS”

TITOLO I

Denominazione - sede – durata

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, viene integrato e modificato in modo da renderlo omogeneo alle nuove disposizioni normative lo Statuto dell’Associazione KIKI.

L’Associazione sarà da oggi denominata “KiKi APS”, con sede legale nel Comune di Firenze via Fratelli Dandolo n. 12, con durata fino a tempo indeterminato.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell’organo amministrativo.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell’Organo Amministrativo.

Ogni sede periferica, in armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento che diverrà operante con approvazione del consiglio direttivo.

Organi della sede periferica sono l’assemblea territoriale dei soci, il consiglio territoriale e il comitato operativo.

Il consiglio territoriale nomina nel proprio ambito il presidente, che farà parte del consiglio direttivo.

Si

Mela

[Signature]

[Signature]



ART. 2 – SCOPO, FINALITA'

L'associazione è democratica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri associati o dalle persone aderenti agli enti associati, come specificato dall'art. 35 Dlgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

L'associazione si propone lo scopo di promuovere e sostenere il benessere della comunità. Opera a favore dei suoi membri e della collettività in generale, con particolare attenzione per l'infanzia e l'adolescenza e per le fasce a rischio di disagio ed esclusione sociale; opera attraverso attività di sensibilizzazione, prevenzione ed intervento volte a favorire processi di inclusione e partecipazione, empowerment e resilienza, a livello individuale e collettivo.

Scopi accessori dell'associazione sono:

- a) rispondere ai bisogni psicologici, educativi e relazionali di minori e giovani adulti sostenendoli nel loro percorso di crescita;
- b) favorire il benessere e la partecipazione delle famiglie;
- c) creare opportunità di partecipazione e socializzazione favorendo lo scambio di competenze e abilità;



5

W

25



d) promuovere l'inclusione e la valorizzazione delle differenze nei diversi contesti sociali;

e) promuovere il benessere personale, sociale e culturale attraverso la collaborazione con le scuole o enti pubblici e privati svolgendo altresì di formazione, supervisione e consulenza.

f) Contribuire alla definizione di nuovi modelli di integrazione e inclusione che tengano conto dei cambiamenti sociali causati dai fenomeni migratori.

g) Promuovere e svolgere direttamente studi, ricerche e attività di formazione relativi agli ambiti di attività dell'associazione, anche mediante l'organizzazione di centri di documentazione ed informazione, convegni e workshop.

h) garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di autonomia della persona disabile o svantaggiata e/o con problemi di integrazione, promuovendone l'integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società;

i) promuovere iniziative di tipo educativo -preventivo volte al raggiungimento del benessere psico fisico e sociale della popolazione infantile, adolescente e giovani adulti, con e senza evidenti problemi di disagio;

l) promuovere l'inserimento del bambino, dell'adolescente e del giovane adulto nelle attività educative-sportive dilettantistiche introducendo strumenti psicologici ed educativi nell'allenamento delle abilità relazionali, cognitive ed emotive.

m) elaborare e definire, unitamente ad enti pubblici (ASL, Comuni, Provincia, Regione, Ministeri) e privati, progetti di realizzazione di servizi sul territorio adeguati ai bisogni emergenti;

n) promuovere l'applicazione delle leggi in favore dei minori e giovani adulti, intervenendo presso gli enti ed amministrazioni di competenza;

o) favorire l'organizzazione di attività extrascolastiche per integrare l'attività educativa svolta dalla scuola;

p) favorire la costituzione, ed eventualmente costituire, centri socio-educativi, diurni al fine di rendere possibile una vita di relazione;

q) organizzare e gestire attività di servizio a sostegno della persona con problemi di integrazione;

r) cooperare/utilizzare l'apporto di enti, associazioni, organizzazioni, iniziative culturali e di informazione, forze sociali, per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione potrà organizzare e divulgare quanto suddetto sia in Italia che all'estero. L'associazione potrà svolgere le suddette attività anche in aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, attrezzato o meno, coperte o scoperte; il tutto nel rispetto, ovviamente, delle formalità di autorizzazioni richieste dagli enti interessati e nel rispetto della normativa e delle leggi esistenti.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Le attività potranno essere svolte con carattere erogativo anche nei confronti di altri soggetti meritevoli di solidarietà sociale comprese quelle in favore di enti istituzioni e simili che operano nei medesimi settori dell'Associazione. Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni fra le cooperative, le associazioni – anche di volontariato – e di queste con gli enti pubblici e privati nella stessa direzione. L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che s'inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private delle organizzazioni sindacali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 Dlgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione per la realizzazione degli scopi oltre alle attività essenziali indicate ai punti precedenti del presente articolo potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopraelencate.

L'associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.



E' fatto divieto di intraprendere attività diverse da quelle previste nel presente statuto, fatta eccezione per quelle direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ART. 3 –ATTIVITA'

Per il conseguimento degli scopi associativi l'associazione potrà quindi a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) realizzare e promuovere servizi socio-educativi e psicologici di sostegno, consulenza, prevenzione e intervento rivolti a minori e giovani adulti (servizio educativo domiciliare, gruppi di socializzazione, ascolto psicologico, etc.) anche in collaborazione con istituzioni sociali, enti pubblici e privati;
- b) progettare percorsi individuali e di gruppo volti al potenziamento delle abilità personali e al raggiungimento di una maggior autonomia;
- c) progettare e gestire interventi rivolti alle famiglie di sostegno alla genitorialità, consulenza educativa, ascolto e sensibilizzazione;
- d) promuovere progetti in ambito scolastico di prevenzione e promozione del benessere rivolti, in ottica sistematica e olistica, a alunni, insegnanti e genitori;
- e) elaborare autonomamente o in collaborazione con enti pubblici e/o privati, studi e ricerche riguardanti i temi e il target di riferimento dell'Associazione;



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

- f) realizzare e promuovere incontri, dibattiti, seminari, azioni e campagne di sensibilizzazione, convegni e conferenze, spettacoli, corsi e stages, workshop, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione, formazione e prevenzione;
- g) collaborare, mediante apposite convenzioni, con le strutture e Servizi Sociali locali e regionali su territorio italiano e straniero, con Associazioni, Organizzazione; istituti, Enti territoriali volti alla definizione di progetti in ambito sociale;
- h) fornire ad Enti pubblici e privati consulenze di progettazione, organizzazione, gestione ed esecuzione di corsi di formazione e aggiornamento;
- i) svolgere attività di assistenza sociale, rivolta a persone con disturbi e/o di disagi sociali ed integrazione, con la collaborazione di figure professionali sanitarie, con equipe delle Aziende Sanitarie Locali, agenzie educative e istituzioni scolastiche;
- j) esercitare attività di beneficenza, attraverso interventi economici, integrativi al servizio sanitario nazionale, di sostegno per i nuclei familiari economicamente meno abbienti, dietro dimostrazione comprovata del loro stato di disagio, finalizzati al sostenimento delle spese terapeutiche derivanti dall'utilizzo dei servizi erogati dall'associazione;
- k) esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, 1 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

l) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni, contratti, accordi e intese con liberi professionisti – tecnici – operatori – consulenti – e qualsiasi altra figura privata per gestire, professionalizzare o migliorare i servizi resi agli associati;

m) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi e con riferimento all'oggetto sociale;

n) Gestire, costruire, vendere, noleggiare e affittare immobili, propri o di terzi adibiti a qualsiasi uso, oltre a terreni;

o) organizzare Congressi, Seminari, Mostre, Eventi, finalizzati a favorire la diffusione sul territorio dei servizi e degli interventi rivolti al sostegno della persona svantaggiata e/o disabile, sia di carattere culturale, sia di carattere ricreativo - musicale;

p) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni, contratti, accordi e intese con Enti Pubblici, Associazioni e privati per gestire immobili ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative;

q) promuovere e gestire marchi, propri o di terzi, tramite sponsorizzazioni e/o pubblicità;





r) l'associazione potrà, comunque, compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché l'attività finanziaria strettamente collegata o strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale;

s) esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;

t) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali, sempre all'esclusivo fine del conseguimento dell'oggetto sociale;

u) compiere operazioni pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, sempre correlate allo scopo sociale;

v) partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

w) produrre, distribuire, diffondere le idee e le aspirazioni dell'Associazione, materiale tecnico, culturale, didattico, attraverso stampati, radio, televisioni e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiale per conto terzi;

- x) promuovere l'acquisizione, la gestione, la produzione di pubblicità, la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale;
- y) acquistare, costruire, gestire centri culturali, bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati;
- z) potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

TITOLO III

I soci – ammissione a soci – diritti e obblighi dei soci

ART. 4 - ASSOCIATI E LORO AMMISSIONE

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, stabilito in numero 7 persone fisiche o a 3 APS (co.1 art.35 Cts). Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'APS è cancellata dal Reg. unico Naz. del terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo (co.1-bis art. 35 Cts)].

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, di qualsiasi nazionalità, senza distinzione di sesso, religione, idee politiche o altro etc. e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le



5

1111

1111

1111



finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono aderire all'associazione anche i minorenni. In tal caso il minore è rappresentato nei rapporti sociali da un genitore o esercente la responsabilità genitoriale.

Chi intende essere ammesso come associato, o chiedere l'ammissione del minore rappresentato, dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione dei propri dati e contatti: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

l'indicazione degli stessi dati per il minore (per aspirante socio minorenne);

la dichiarazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (per aspirante socio minorenne);

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva prima convocazione, qualora non fosse già stata appositamente convocata.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Fondatori (coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'associazione);

Ordinari (coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione).

ART. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



Tutti i soci hanno uguali diritti. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Nel caso di soci minorenni, tutti i diritti (compreso quello di voto) sono esercitati da chi ne ha la responsabilità genitoriale (ex art. 320 c.c.) e ai medesimi sono addebitati tutti gli obblighi verso l'associazione;

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

esaminare i libri sociali;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

frequentare i locali dell'associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

votare in assemblea purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

ogni socio può rappresentare un massimo di tre associati qualora munito di delega scritta rilasciata dagli stessi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

comunicare a mezzo lettera a/r, fax o e-mail eventuali variazioni del proprio domicilio;

a contribuire alle necessità economiche sociali.



ART. 6 – SANZIONI DISCIPLINARI

A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l'associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la sospensione;
- 3) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o si renda moroso e nei seguenti altri casi: qualora non usi la diligenza del buon padre di famiglia per i beni e le



strutture da lui affidate dall'associazione o compia atti lesivi della fiducia degli altri associati o ancora entri a far parte dell'organo amministrativo di altre associazioni operanti nello stesso settore della medesima, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. È ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile, se presentato entro trenta giorni dalla deliberazione espressa dal Consiglio Direttivo. L'associato, tuttavia, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (co 3, art. 24 cc).

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e dovranno rinnovare il versamento della quota annuale dell'associazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.



Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8 – TESSERATI

Si precisa che le attività svolte dall'associazione potranno essere usufruite anche da coloro che pur non rivestendo la qualifica di associato, risultino, per l'anno corrente, tesserati allo stesso ente di promozione sociale a cui l'associazione è iscritta.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 9 – ORGANO SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;

Il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

l'Organo di controllo;

l'Organo di revisione.

ART. 10 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



Le assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno di una decima parte degli iscritti.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. I soci minorenni sono rappresentati da chi esercita la responsabilità genitoriale con diritto di voto.

Ciascun associato ha un voto.

Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati salvo che non ricoprano i ruoli di consigliere e di revisore.

Non possono partecipare all'assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dallo statuto associativo.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità, in aggiunta a quella anzidetta, che il Consiglio Direttivo

riterrà adeguate, ivi comprese forme e mezzi elettronici quali e-mail, sms, fax o simili, purché tutti con avviso di ricezione.

La convocazione potrà, inoltre, essere pubblicata mediante affissione almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso i locali della sede legale e di tutte le sedi locali eventualmente istituite e/o pubblicato sul sito internet dell'associazione, quando attivato.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 17 Cts, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità; quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o quando ne è fatta richiesta dall'Organo amministrativo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi,
ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione e
la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla
legge;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o
dallo Statuto alla sua competenza.

Sono inoltre compiti dell'Assemblea:

approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

approvare e modificare gli eventuali regolamenti interni dell'Associa-
zione;

deliberare su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sot-
toposto dal Consiglio direttivo e su quant'altro ad essa demandato per
legge o per statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e
in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati pre-
senti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per le elezioni delle cariche sociali è necessaria la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

L'assemblea, all'inizio di ogni sezione, elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il Presidente ha il compito di verificare la regolarità dell'assemblea, il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

stabilisce l'importo della quota annua di associazione;

decide sulle attività e le iniziative dell'associazione e sulla collaborazione con terzi a norma degli artt. 2 e 3;

stabilisce il valore delle prestazioni di servizio ai soci e a terzi e le relative norme e modalità;

conferisce e revoca procure;

compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, al Presidente o ad altra figura specificatamente incaricata.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9 nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per più mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Al conflitto di interesse degli amministratori si applica l'art. 2475 ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

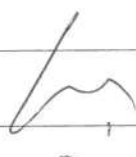
Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti il voto del Presidente vale doppio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi



è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

 Il Consiglio Direttivo, per la programmazione e la direzione delle attività sociosanitarie, per gli scopi di cui all'art. 2, può avvalersi, in qualità di consulente, di una o più figure professionali di norma individuate tra i collaboratori dell'associazione. Tale figura non avrà potere decisionale all'interno del Consiglio Direttivo.

 In caso di morte o dimissioni di consiglieri prima della scadenza del loro mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così rieletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

 Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca almeno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno, oppure su richiesta motivata del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, in seduta straordinaria, tramite lettera A/R, comunicazione telematica o affissione.

Delle riunioni del consiglio direttivo si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

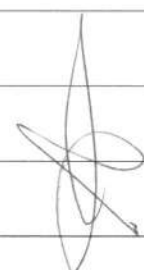
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza (straordinaria amministrazione) del consiglio direttivo (con un limite di spesa di €10.000,00) salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

Si specifica, inoltre, che al Presidente spetta la rappresentanza dell'ente per le operazioni di ordinaria amministrazione, con un limite di spesa di €10.000,00, tramite apposizione di firma disgiunta mentre



per le operazioni di importo superiore la firma dovrà essere congiunta con l'economo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

La carica di Presidente e Vicepresidente è gratuita salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

TITOLO VI

ORGANI DI CONTROLLO

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti di obbligatorio previsti dalla Legge, ovvero: quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 Cts).

L'Organo di controllo è collegiale, formato da tre componenti (anche esterni) e nominato al ricorrere dei requisiti di legge sopraindicati.

Viene fatta salva la possibilità di poter incaricare l'Organo di controllo di effettuare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al

co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può eser-

citare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci-revisori.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge ovvero se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello



stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 Cts), l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI



Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del c.c. e dell'art. 15 del DI 27/01/2010 n. 39 in quanto compatibili.

TITOLO IV

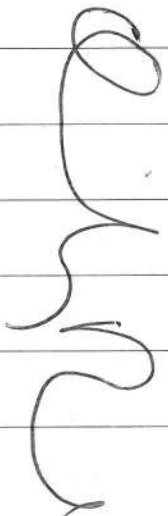
Patrimonio – quota associativa

ART. 16 – PATRIMONIO



Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si specifica a titolo esemplificativo ma non esaustivo che:



1) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo da elargizioni, donazioni e la-

sciti testamentari da accettare con beneficio d'inventario o da contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche oltre agli avanzi netti di gestione e dai fondi riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2) Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.

Prima del 30 novembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce le quote di associazione per l'anno successivo.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, anche costituendo riserve vincolate alle predette attività.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo d.c. all'art. 3 c. 190 L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 17 – LA QUOTA ASSOCIATIVA

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione oppure in rate mensili, da parte di chi intende aderire allo stessa, nonché stabilisce le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità con i fini istituzionali.

L'adesione all'associazione non comporta obbligo di ulteriori esborsi



rispetto le quote di cui al punto precedente; è comunque facoltà dei

Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi.

In caso di ritardato pagamento della quota associativa il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora.

I soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali sca-

dute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote so-

ciali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. E' comunque fatto salvo il diritto a posticipare il paga-

mento della quota associativa per i soci che per comprovato stato di necessità, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e

ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l'associazione si ispira.

ART. 18 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai sensi dell'art. 8 co. 2 Dlgs 117/17 l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali avanzi di gestione così come il patrimonio complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate dovranno obbligatoriamente essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

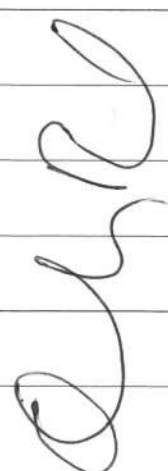
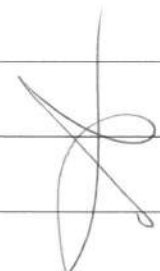
Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a





qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;



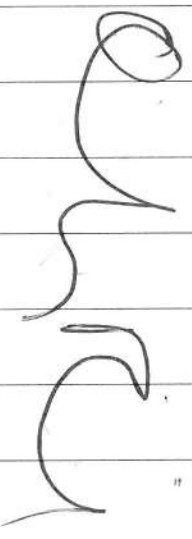
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ART. 19 – RISORSE ECONOMICHE



L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per il conseguimento dei propri fini, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

- 
- a) versamenti effettuati dai soci di qualunque tipologia, e dai versamenti effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;
 - b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - c) degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative, sociali e sportive;

d) dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche;

e) dai contributi ordinari e straordinari dei soci;

f) delle donazioni elargite da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

g) dai rimborsi;

h) dalla quota sociale annua o frazionata;

i) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore;

l) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o da altri organismi;

m) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in apposita voce del bilancio;

n) dalle erogazioni liberali effettuati da soci o da terzi;

o) dai proventi e introiti derivanti da convenzioni e simili;

p) da ogni altro tipo d'entrata.

L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi di contratti aventi natura commerciale, pubblicitaria o di sponsorizzazione, senza che questo elenco sia limitativo.

TITOLO VI

Esercizio sociale – Libri sociali

ART. 20 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.



Il bilancio dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e della relazione di missione. Potrà essere redatto in forma di rendiconto per cassa in caso di entrate inferiori a 220.000,00 euro annue ma dovrà, comunque, rispettare la modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.



Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



ART. 21 – BILANCIO SOCIALE O INFORMATIVA SOCIALE

Nel caso in cui l'associazione dovesse conseguire nell'anno fiscale ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 euro dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.



Qualora invece tali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superassero 1.000.000,00 di euro annui l'associazione dovrà redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 22 – LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;

se previsto l'Organo di controllo il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta formale al Consiglio Direttivo.

ART. 23 – ANNO SOCIALE E FINANZIARIO

L'anno sociale e finanziario dell'associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

ART.24 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

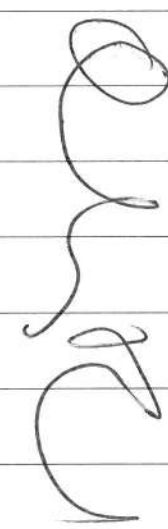
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

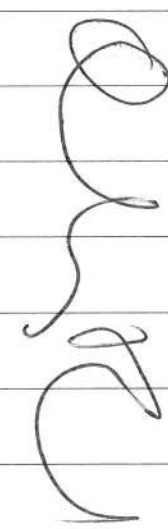
 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

 I soci volontari che prestano l'attività di volontariato dovranno essere assicurati contro malattie, infortuni, oltre ad avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi così come disciplinato dall'art. 18 Dlgs 117/17.

ART.25 – LAVORATORI

 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito dovranno essere disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

ART.26 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo, a seguito dell'invio di raccomandata a/r presso l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 27 PRIVACY

Il socio:

- 1) autorizza l'associazione al trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa;

2) si impegna a non utilizzare il nome e le attività dell'Associazione in qualsiasi forma di comunicazione o contesto esterni all'Associazione senza la previa autorizzazione concessa unicamente per iscritto del Consiglio Direttivo della medesima;

3) i soci sono tenuti, altresì, a rispettare le più semplici norme di convivenza civile e le regole imposte dal locale ove si svolgono le attività;

4) i soci permettono riprese audiovisive ai fini di registrazione degli eventi e ai fini pubblicitari, in rispetto delle vigenti leggi sulla privacy.

ART.28 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

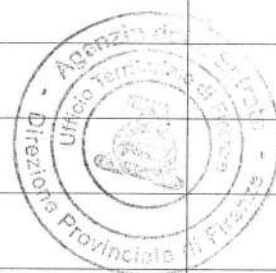
Firenze, li 1/7/2019

Il Presidente

Il Vicepresidente

Il Consigliere

Il Consigliere



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE 1
ATTO REGISTRATO IL 1/7/2019 AL 200210
N. 5636 ESATTEURO
IL DIRETTORE
3
SERIE